



London
Milan

www.ilslondon.uk

www.ilsmilan.it

Mi

Milano, 19 giugno 2024

LA NUOVA NORMATIVA SUI GESTORI DEI CREDITI

Confronto tra il testo della direttiva e le norme di recepimento: cosa cambia per i credit-servicer

- 1. LA SECONDARY MARKET DIRECTIVE**
- 2. IL DECRETO DI RECEPIMENTO**

1. LA SECONDARY MARKET DIRECTIVE

1. PESI E CONTRAPPESI: I CAPISALDI DELLA SECONDARY MARKET DIRECTIVE

1. Liberalizzazione del mercato secondario dell'acquisto di credito deteriorato
2. Regolamentazione dell'attività di gestione dei crediti deteriorati

1. GLI OBIETTIVI DELLA SECONDARY MARKET DIRECTIVE

Liberalizzazione del mercato	Tutela del mercato
<ul style="list-style-type: none">- Favorire l'ingresso di nuovi player- Eliminare gli ostacoli nazionali al trasferimento dei crediti- Agevolare l'attività di due diligence per i potenziali acquirenti	<ul style="list-style-type: none">- Regime autorizzativo e di vigilanza- Obblighi informativi e regole di condotta per i gestori dei crediti

1. L'AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA SECONDARY MARKET DIRECTIVE

1. Il creditore originario è un ente creditizio
2. Il credito è deteriorato (inclusi gli UTP)

1 L'ATTIVITÀ DI GESTIONE DEI CREDITI: I SOGGETTI

1. L'acquirente di crediti
2. Il gestore di crediti (attività riservata)
3. Il fornitore di servizi di gestione di crediti

1 LA FLESSIBILITÀ CONCESSA NEL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA

1. Possibilità escludere alcuni tipi di «crediti deteriorati»
2. Possibilità di preservare le norme in materia di concessione di finanziamenti
3. Possibilità di escludere le cartolarizzazioni con tranching

2. IL DECRETO RECEPIMENTO

2. IL DECRETO DI RECEPIMENTO

1. Consultazione pubblica chiusa a febbraio 2024
2. La bozza presentata alle commissioni parlamentari

2. AMBITO DELL'INTERVENTO

1. Introduzione di un Capo II al Titolo V del TUB (articoli dal 114.1 al 114.14)
2. Modifiche Titolo VI TUB (in materia di trasparenza e rapporti con clienti)
3. Modifiche al Titolo VIII TUB (in relazione alla disciplina sanzionatoria)
4. Modifiche alla Legge 130/1999 (?) cfr. relazione illustrativa

2. **AMBITO DI APPLICAZIONE DEL CAPO II TITOLO V TUB**

Si applica per	Non si applica se la gestione è svolta
<ul style="list-style-type: none">- L'acquisto di crediti in sofferenza (con esclusione di UTP e stage 2)- La gestione di crediti in sofferenza (con esclusione di UTP e stage 2)	<ul style="list-style-type: none">- da banche- da intermediari finanziari iscritti all'albo ex art. 106 TUB- da gestori di fondi di investimento- nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione con tranching (rinvio)

2. **NOVITÀ RISPETTO ALLA DISCIPLINA PREVIGENTE**

1. Eliminazione della riserva di attività per l'acquisto di crediti in sofferenza se la gestione è affidata a gestore autorizzato (banche, intermediari finanziari 106, gestori di crediti in sofferenza domestici o europei)
2. Introduzione della riserva di attività sulla gestione dei crediti in sofferenza (con facoltà di gestire altre tipologie di crediti in linea con quanto permesso ai gestori di crediti per conto terzi ex art. 115 t.u.l.p.s.)

2. CREDITI DETERIORATI VS. CREDITI IN SOFFERENZA

Crediti deteriorati	Crediti in sofferenza
<ul style="list-style-type: none">- Il creditore originario è un ente creditizio- UTP inclusi	<ul style="list-style-type: none">- Il creditore originario è ogni soggetto abilitato alla concessione di finanziamenti- UTP esclusi

2. IL DOPPIO REGIME PREVISTO DAL DECRETO DI RECEPIMENTO

	Crediti «in sofferenza»	Ogni altro credito
Acquisto	- Nessuna riserva	- Attività riservata
Gestione	- Attività riservata	- Disciplina previgente

2. L'ACQUISTO DI CREDITI IN SOFFERENZA: SOGGETTI E NOVITÀ

1. Persone fisiche o giuridiche, diverse da una banca, che nell'esercizio della propria attività professionale acquistano crediti in sofferenza
2. L'informativa ai potenziali acquirenti di crediti in sofferenza
3. L'obbligo di affidare la gestione dei crediti in sofferenza acquistati ad un soggetto qualificato

2. LA GESTIONE DEI CREDITI IN SOFFERENZA

1. Attività incluse: riscossione e recupero, rinegoziazione (senza concessione di credito), reclami e informativa variazione tassi e oneri
2. Soggetti autorizzati:
 - Banche
 - Intermediari finanziari iscritti all'albo ex art. 106 TUB
 - Gestori di crediti in sofferenza ex art. 114 TUB
 - Gestori di crediti UE


2. I GESTORI DI CREDITI IN SOFFERENZA ex 114 TUB

1. Regime autorizzativo e albo
2. Disciplina in materia di partecipazioni significative, patti di sindacato, requisiti di onorabilità, professionalità, competenza e correttezza, e di poteri di vigilanza di Bankit
3. Regime di detenzione dei fondi ex art. 114.7 (patrimonio separato e regime analogo ai conti nelle operazioni di cartolarizzazione)
4. Operatività transfrontaliera e coordinamento tra le autorità di vigilanza

2. LA GESTIONE DEI CREDITI IN SOFFERENZA: L'ESTERNALIZZAZIONE DELLE FUNZIONI

1. Assenza della figura del fornitore di servizi di gestione di crediti (vedi però art. 114.3, co. 6°)
2. Possibilità per il gestore dei crediti in sofferenza di esercitare le attività riferibili alla licenza ex art. 115 TULPS

2. L'ACQUISTO E LA GESTIONE DI CREDITI IN SOFFERENZA



2. L'INFORMATIVA AI DEBITORI CEDUTI

1. Comunicazione:
 - individuale
 - prima dell'avvio di «azioni» di recupero
2. Applicabilità anche al di fuori del Capo II Titolo V TUB (ad es. cartolarizzazioni con tranching)

2. **DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINIALI**

1. L'entrata in vigore della disciplina (emanazione della normativa regolamentare di attuazione da parte di Bankit; esclusione delle cessioni effettuate precedentemente all'entrata in vigore)
2. Disposizioni transitorie per i titolari della licenza ex art. 115 TULPS (tempi di presentazione dell'istanza di iscrizione al nuovo albo)
3. Conferma della possibilità di esternalizzare a titolari della licenza ex art. 115 TULPS da parte di banche, intermediari finanziari (anche per conto di operazioni di cartolarizzazione) e gestori di crediti in sofferenza – richiamo alla sola attività di recupero «stragiudiziale» di crediti in sofferenza – coordinamento con art. 114.3, co. 6°

2. LE POSSIBILI INTERFERENZE CON LA LEGGE 130

La collocazione delle cartolarizzazioni «monotrache»



Grazie per l'attenzione



www.ils london.uk
www.ils milan.it